

Ordinanza n. 15 del 11/01/2018



**Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti – Autorizzazione al funzionamento ed
operatività del Centro di Raccolta comunale dei rifiuti sito in località Campo Genova.**

Il Sindaco

Visto

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 203/108/CE relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche;
- l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto rifiuti»;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n.185, recante «Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151»;
- il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche»;
- il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 2009 Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220)

- l'art.192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche, che impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti, nonché le immissioni di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- l'art. 255 sancisce specifiche sanzioni per chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco di cui all'art.192.

Considerato

- che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 20-1-2017 si prendeva atto del Piano per la Raccolta Porta a Porta;
- che il Comune di Avellino e la società Irpiniambiente spa in data 20 luglio 2017 hanno sottoscritto il contratto per l'affidamento della "Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani comprensiva dell'attività di spazzamento e dei servizi accessori" che prevede un nuovo Sistema di Raccolta Differenziata nel territorio del Comune di Avellino con il sistema Porta a Porta;
- che lo stesso contratto è stato sottoscritto dal Comandante della Polizia Locale al fine di poter effettuare il controllo sul territorio per la prevenzione e la persecuzione delle condotte illecite finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- che il Comune di Avellino ha una percentuale di raccolta differenziata al 32,48 % (dato anno 2016) ben lontano dal minimo definito dalla Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 per l'anno 2020 del 65%;
- che le parti determinavano all'art. 2 del contratto sottoscritto in data 20 luglio 2017, che tutte le attività ed i costi di gestione del centro di raccolta venivano regolati con atto separato anche relativamente all'atto autorizzativo di detto centro.

Ritenuto

- necessario provvedere alla messa in campo di un nuovo regime di raccolta differenziata mirata al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi minimi previsti dalla L.R. 14/2016;
- necessario richiamare l'attenzione sul doveroso rispetto delle regole, che appresso vengono descritte, volte a tutelare l'ambiente, la pulizia, l'igiene di tutti i luoghi della città;
- che sia in fase di definizione l'iter procedurale per l'approvazione del Regolamento relativo all'effettuazione del servizio;

Vista

- la "Carta della Qualità dei Servizi Integrati di Raccolta dei Rifiuti della Città di Avellino", allegata al contratto sottoscritto in data 20 luglio 2017, che è esplicativa dei servizi e delle modalità di conferimento;
- Determina Dirigenziale del Settore Ambiente Comune di Avellino n.177 del 01.06.2011, con la quale veniva affidato alla società Irpiniambiente spa l'area di Campo Genova al fine di garantire il prosieguo delle attività integrate svolte sull'area di Campo Genova, a servizio della sola cittadinanza di Avellino;
- la richiesta di finanziamento per la realizzazione di un polo Informativo e Formativo per la raccolta differenziata con in uno l'Isola Ecologica Comunale da realizzarsi presso l'area dell'ex macello comunale, compatibile dal punto di vista urbanistica;
- il Decreto Dirigenziale del Dipartimento 06 – Uffici Speciale della Regione Campania n. 114 del 22-6-2017 avente per oggetto " DGR 244/2016 – Fondo di Rotazione. POC 2014"

2020 - Ammissione a finanziamento Beneficiario Comune di Avellino –Progetto Realizzazione polo Informativo e Formativo per la Raccolta Differenziata – CUP G39D170000400006”;

- la Determina Dirigenziale n. 3031 del 27-10-2017 con la quale venivano approvati i gruppi di progettazione per gli interventi finanziati con il Fondo di Rotazione tra cui il progetto per il Polo per la raccolta differenziata

Atteso

- che è necessario garantire la continuità di esercizio del Centro di Raccolta di Campo Genova, al fine di non pregiudicare le condizioni per una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed evitare l'incremento dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale, con conseguente aggravio nocumento per la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente;
- che la mancanza di una struttura idonea a supportare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti comprometterebbe l'organico ed efficiente svolgimento del pubblico servizio, determinando gravi disagi alla popolazione con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel predetto centro;
- che sussistono condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela e salute pubblica e dell'ambiente;
- che si ravvisa l'esistenza dei necessari presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare di una Ordinanza Sindacale che autorizzi il funzionamento e l'operatività del Centro di Raccolta di Campo Genova, in deroga all'art.2 comma 1 del D.M. 08.04.2008 così come modificato dall'art.1 comma 3 del D.M. 13 maggio 2009;
- che sia necessario continuare ad utilizzare il Centro di Raccolta sito in località Campo Genova come previsto nei DM del 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009, accettando il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
 1. contenitori T/FC codice CER 15 01 10*
 2. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
 3. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 4. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 5. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 34)
 6. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 7. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 8. cartucce toner esaurite (20 03 99)
 9. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
 10. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
 11. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
 12. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)

13. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
14. Imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
15. Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
16. Rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
17. Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
18. Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

Vista la propria competenza

Visto

- il D.L. 20 febbraio 2017 n.14 (Decreto Minniti) volto a rafforzare i poteri dei Sindaci in determinate situazioni;
- l'art. 50 commi 3 e 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 così come modificato dal succitato D.L. 20 febbraio 2017 n.14;
- il DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (G.U. n. 99 del 28 aprile 2008)
- il DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 2009 Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220) (G.U. n. 165 del 18 luglio 2009)
- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ORDINA

- ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il funzionamento e l'operatività del Centro di Raccolta sito in località Campo Genova, in prosieguo a quella sino ad oggi autorizzata, in deroga all'art.2 comma 1 del D.M. 08.04.2008 così come modificato dall'art.1 comma 3 del D.M. 13 maggio 2009 per un periodo di mesi 12;
- che il Centro di Raccolta di Campo Genova, sia gestito così come previsto nei DM del 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009, autorizzando il conferimento dei seguenti codici CER:
 1. contenitori T/FC codice CER 15 01 10*
 2. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
 3. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 4. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 5. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 34)
 6. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 7. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 8. cartucce toner esaurite (20 03 99)
 9. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
 10. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)



11. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
12. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
13. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
14. Imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
15. Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
16. Rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
17. Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
18. Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

All'atto del conferimento dovrà essere dichiarato per iscritto, mediante compilazione del relativo modulo, la provenienza del rifiuto sia in caso di utenze domestiche che non domestiche.

Il conferimento potrà avvenire nel seguente orario dalle 10,00 alle 16,00, utilizzando buste trasparenti e in ogni caso contenitori dai quali dovrà essere possibile verificare la qualità del rifiuto.

DISPONE

che siano preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza gli agenti della Polizia Locale, nonché tutte le forze dell'Ordine.

DISPONE

che sia dato avviso alla popolazione della presente ordinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione on-line all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi e che la presente ordinanza sia pubblicata sulla pagina web "Raccolta Differenziata Porta a Porta" del Comune di Avellino.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o entro 120 giorni ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Paolo Foti

